

STATUTO

L'AQUILONE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILMINORE DI SCALVE BG
VIA MANARA VALGIMIGLI 1

Numero REA: BG - 333104

Codice fiscale: 02908280163

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al Rep. 4581/3674

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, è costituita la cooperativa denominata

"L'AQUILONE - COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di VILMINORE DI SCALVE (BG), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita a cura dell'organo amministrativo presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter disp. att. C.C.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete invece ai soci deliberare in ordine al trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello indicato e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

I soci dissenzienti o che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 5 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, per ciò la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, svolge:

- a) - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) - attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991;
- attività nelle quali si avvale delle prestazioni lavorative dei soci.

È inoltre espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.



La cooperativa si configura come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è strettamente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 6 - Oggetto

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel modo migliore gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

In relazione a quanto previsto dalla lettera A) dell'art. 1 della legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone svantaggiate (anziani, minori, disabili, situazioni di svantaggio socio culturale, ecc.) proponendosi, senza scopi di lucro, di ottenere per i soci continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente, o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzate anche al miglioramento della qualità della vita, gestione di casa vacanza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- interventi miranti alla progressiva socializzazione ed integrazione sociale e culturale;
- integrazioni miranti allo svolgimento di attività ri-

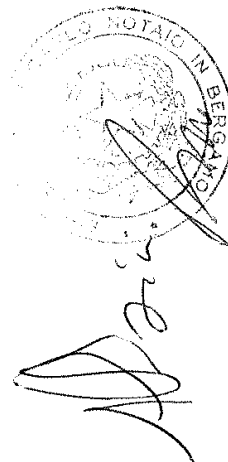


- creative, sportive, educative e culturali;
- interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti con il territorio e la comunità locale;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti;
- attività di trasporto di anziani, minori, disabili etc.;
- gestione di strutture turistico-alberghiere, ostelli e casa vacanza;
- gestione di comunità alloggio per anziani e disabili ivi compresi quelli psichiatrici;
- gestione di comunità socio-sanitarie, centri diurni integrati, pronto intervento socio-sanitario, centri di riabilitazione socio sanitaria e di strutture per dimissioni ospedaliere assistite;
- gestione di ambulatori medici specialistici ivi compresi quelli dentistici.

In relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 1 della legge 381/1991, la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

- erogazione di servizi ai privati e agli Enti pubblici quali l'autotrasporto di persone e/o cose;
 - pulizie di immobili, manutenzione di verde pubblico e privato;
 - gestione punti di ristoro e impianti sportivi, mense aziendali, scolastiche, bar, pizzerie, ristoranti;
 - gestione di servizi di approvvigionamento di cibi e bevande anche a domicilio (catering);
 - produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi;
 - gestione di centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi diurni, case vacanza;
- attraverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e





comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 numero 197 e sue successive modifiche od integrazioni.

La cooperativa attiverà la raccolta del risparmio nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e sue successive modifiche od integrazioni.

La raccolta di fondi verrà subordinata all'approvazione di un regolamento per i soci, ove verranno definiti i limiti, i parametri e l'eventuale adesione della cooperativa a un Fondo di garanzia o a garanzie fornite da soggetti autorizzati.

La cooperativa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 58/1998.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ-NORMATIVA APPLICABILE

Art. 7 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 8 - Normativa applicabile



Alla cooperativa si applicano le regole contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, le disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali in tema di società cooperative e della Legge 381/1991 disciplinante le cooperative sociali. Per quanto da esse non previsto, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

SOCI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 9 - Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla vigenti disposizioni di legge; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

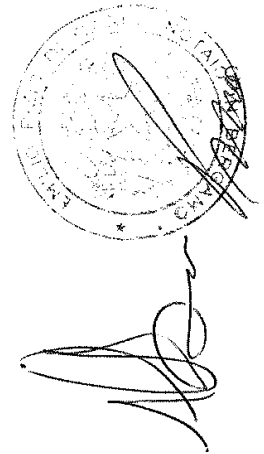
Art. 10 - Requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone che, avendo i requisiti di legge, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in quanto espressione di solidarietà umana.

In particolare possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) soci che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa;
- d) soci svantaggiati così come definiti dall'art. 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il 30 (trenta) per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La cooperativa può ammettere quali soci, nel numero previsto dalla legge, persone fisiche che partecipino alle attività sociali quali volontari, detti d'ora in poi "soci volontari". Essi sono iscritti in un apposita sezione del libro soci ed il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge. Possono acquisire la qualifica di soci i sovventori, ai sensi della legge 59/1992 59 e successive modifiche o integrazioni. Possono essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia prevista la promozione, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.



Possono infine essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. — Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Il divieto di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente non si applica ai soci persone giuridiche. —

Art. 11 - Persone svantaggiate e categorie speciali di soci

Persone svantaggiate

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 354/1975 e successive modificazioni. — Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del 30 (trenta) per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno.

Categorie speciali di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2527 co. 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare, in concorso con i soci finanziatori, un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Categoria Speciale in ragione dell'interesse



alla formazione - Soci Apprendisti

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Categoria Speciale in ragione dell'interesse

all'inserimento nell'impresa - Soci in prova

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, in ogni caso non superiore ai 5 (cinque) anni ai sensi di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci, partecipa alla ripartizione degli utili in ragione del 50% di quello riconosciuto ai soci ordinari.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Si impegnano a dare la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo amministrativo; si obbligano a seguire e a superare i corsi di specializzazione tecnico-professionale o di formazione indicati dall'organo amministrativo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.19) (recesso) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20) (esclusione) del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-



[Handwritten signature]

ministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare con lettera raccomandata R.R. all'interessato la deliberazione di esclusione motivandola.

Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10; in caso di esito negativo l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato entro sessanta giorni dal momento in cui verrà assunta, la delibera motivata di esclusione, mediante lettera raccomandata A.R.

Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla relativa annotazione nel libro soci.

Ogni socio è inserito nel libro soci in un'apposita sezione in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suddette.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e col pagamento delle azioni.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli



interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

Art. 14 - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci operatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

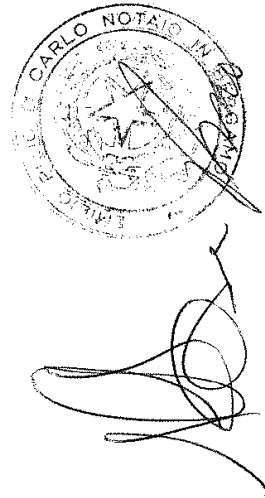
Art. 15 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte. Dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati; è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.





Art. 16 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto del regolamento interno in merito alla tipologia dei rapporti con i soci lavoratori.

Art. 17 - Trasferimento delle azioni

Le azioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo e/o comunque trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata R.R.. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del Codice Civile.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO

Art. 18 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 19 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la sopravvenuta impossibilità, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d - la sospensione momentanea del rapporto di lavoro per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa;
- e - la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro

con la cooperativa. _____
Il recesso non può essere parziale. _____
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. _____
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. _____
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. _____
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. _____
Gli amministratori non possono delegare i suddetti compiti. _____
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: _____
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; _____
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. _____
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato ai sensi di Legge. _____

Art. 20 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo: _____
1) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte; _____
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti ivi compreso quello indicato nell'art. 6 della legge 142/01 o dal rapporto mutualistico; _____
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società ed in particolare per i soci prestatori la sopravvenuta impossibilità allo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa o per interruzione del rapporto di lavoro previsto per una causa prevista nel CCNL di riferimento; _____
4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; _____
5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; _____
6) per fallimento del socio; _____
7) quando il socio, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero

ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

8) quando il socio nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-
zione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 21 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

Gli eredi e i legatari dovranno presentare atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione del capitale di spettanza.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius* devono indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla società; in difetto si applica l'art. 2347 co. 2 e 3 del Codice civile.

Art. 22 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Esso comprende:

- a) il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) il sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, nel termine massimo di cinque anni. A fronte della dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

La società non è tenuta al rimborso delle azioni in favore degli eredi del socio deceduto ove il decesso non sia stato comunicato alla cooperativa e il rimborso non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto il decesso.

I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 20 punti 2), 4), 7) e 8), sono obbligati al risarcimento degli eventuali danni e perdono, a titolo di penale, il diritto al rimborso delle azioni. Il valore delle azioni per le quali non sarà effettuato il rimborso sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 23 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI

Art. 24 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni relative ai soci contenute nel presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992.

Conferimenti e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna. Il complesso dei conferimenti dei soci sovventori costituisce il fondo per il potenziamento aziendale.

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvede ad indicarne con raccomandata R.R. altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata R.R. all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è decisa con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;



d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. e dall'art. 19) dello Statuto, i soci sovventori hanno diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO E MUTUALITÀ

Art. 25 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata ai sensi dell'art. 2545 quarter Codice civile;

c) dalla riserva formata con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo;



e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsione di oneri futuri;
f) dalla riserva straordinaria;
g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;
h) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500 (cinquecento).

Art. 26 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Tali principi di mutualità sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 27 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi complessivamente il limite previsto dalla legge. Tale limite non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli art. 2545 quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, il tutto nel rispetto dell'art. 2525 c.c.

Detto capitale può essere liberato mediante conferimenti in danaro, di crediti ovvero in natura.

Nel rispetto della normativa vigente e per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

BILANCIO - UTILI - RISTORNI

Art. 28 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-

vocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel successivo art. 30.

Art. 29 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, successive modificazioni e integrazioni;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, comprese le azioni dei soci finanziatori;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'assemblea può in ogni caso destinare interamente gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e fatto salvo quanto qui sotto previsto, alle riserve indivisibili.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle lett. c), d) ed e) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori.

Art. 30 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui infra."

Art. 31 - Strumenti finanziari - soci finanziatori

Soci finanziatori

Ai sensi dell'art. 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di soci finanziatori, nella quale rientrano anche i soci cooperatori di cui all'art. 4 L. 59/1992.

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente articolo si applica l'art. 2348 c.c.

Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acqui-

stare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alla quale gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c.- La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di pre-

NOTAIO
IN
ESSE

vedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c.; la deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti complessivamente ai soci finanziatori e ai soci sovventori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo in concorso con i soci sovventori, degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente e di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori e sovventori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori e sovventori non può in alcun caso essere superiore a un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione o dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai

ARLO
NOTAIO
IN
ESSE



soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'art. 7 della legge n. 59/92;

iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;

ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 e s.s. c.c. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 32 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni di cui alle lettere d) ed e), o quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 34.

La nomina e la revoca delle cariche sociali viene fatta tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dall'art. 31.

Art. 33 - Decisioni assunte mediante consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; la decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della **consultazione scritta**, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del **consenso espresso per**



iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:_____

- l'argomento della decisione; _____
- il contenuto della decisione; _____
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. _____

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

DECISIONI ASSEMBLEARI

Art. 34 - Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) dell'art. 32 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, o quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve farsi con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviato agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

La convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica, con avviso di ricezione, da inviarsi almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un



Handwritten signature and initials.

giorno diverso da quello della prima.

In mancanza di dette formalità si reputa validamente costituita se sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi sono presenti o risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli amministratori e i sindaci e/o il revisore contabile assenti devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che sono informati della riunione assembleare.

L'assemblea può svolgersi anche esclusivamente con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Sono fatte salve diverse maggioranze richieste dalla legge.

Art. 36 - Votazioni

Le votazioni avvengono a scrutinio palese, col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; l'elezione alle cariche sociali può avvenire per acclamazione.

È vietato il voto segreto ed il voto è disciplinato dall'art.

2538 c.c.

Art. 37 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci iscritti a libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; salvo quanto previsto dall'art. 2522 co. 2 C.C. i soci persone giuridiche possono avere un massimo di due voti in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte in base al regolamento da redigersi. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24 co. 2, nei limiti e nel rispetto dell'art. 2538 C.C.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore o dipendente, come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 38 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente; in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dev'esser sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Organo amministrativo

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina, da un Amministra-

tore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Fermo il rispetto dell'art. 2542 c.c., fino ad un terzo degli amministratori possono essere nominati dai soci finanziatori se previsto nella delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari partecipativi.

Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno, quando a ciò non abbia provveduto la decisione dei soci in sede di nomina, il Presidente e il Vice presidente.

Art. 40 - Compiti degli amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, che assumono il titolo di "amministratori delegati", oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 41 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta presso la sede sociale o altrove purché in Italia, dal Presidente a mezzo lettera, fax, telegramma o e-mail, con avviso di ricevimento, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono valide, anche senza formale convocazione, se intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi e/o il revisore se nominato.



Handwritten signature.



Le adunanze del Consiglio sono valide se interviene la maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 42 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 - Compensi

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Con decisione dei soci può anche essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 44 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico, al presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché agli amministratori delegati, nei limiti delle deleghe.

Essi possono conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo; possono nominare direttori, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 45 - Rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

CONTROLLI

Art. 46 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci

finanziatori.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è stabilita dall'Assemblea all'atto di nomina, per l'intera durata dell'ufficio.

Al collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'art. 6 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Art. 47 - Organo di Controllo o revisore

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis co. 3 c.c. l'Assemblea potrà affidare il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 48 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 49 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il loro numero;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- i liquidatori ai quali spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 50 - Devoluzione del patrimonio

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma di legge e l'eventuale sovrapprezzo, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al

presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lett. d) c.c.

CONTROVERSIE

Art. 51 - Clausola di conciliazione e clausola arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo, con gli effetti previsti dagli art. 38 ss. del D.Lgs. 5/2003. Le controversie non risolte tramite la conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Bergamo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale e con obbligo del contraddittorio tra tutte le parti in causa secondo diritto entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina e comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato. Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.
Sono soggette alla disciplina prevista per la clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore o promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. L'accettazione dell'incarico rende vincolante la clausola compromissoria anche per costoro.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 5/2003, successive modifiche e integrazioni.

Art. 52 - Foro competente

Per ogni controversia che non potesse essere demandata all'arbitro unico, le parti convengono che il Foro competente sia quello della sede sociale della società.

Alberto Finzi
Giulio Pizio


Esente da bollo ex. art. 19 DPR 26.10.72 n. 642
Copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilit 
conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'articolo 22 co. 2 del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, si trasmette ad
uso del Registro delle Imprese.